

DECRETO LEGGE 189/2016 art.20

Contributi alle imprese per investimenti produttivi

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a **€ 21.700.000,00** così suddivise:

- Agricoltura primaria € 1.063.300,00;
- Pesca e Acquacoltura € 1.063.300,00;
- Investimenti produttivi € 19.139.400,00 di cui:
 - o € 5.859.000,00 in favore delle imprese che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 5 unità e che realizzino un fatturato o un bilancio annuale uguale o inferiore ad 1 milione di euro come risultanti al 31/12/2015;
 - o € 3.906.000,00 a favore dei settori economici di cui all'appendice 2.
- Oneri per attività di gestione derivanti da rapporti di collaborazione con la SVIM € 434.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA VALUTATIVA

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire **dal 25 marzo 2019 e fino al 1° luglio 2019**.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una **procedura valutativa a graduatoria**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari delle presenti agevolazioni, le imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal **24 agosto 2016**, investimenti produttivi nell'Area del cratere sismico, purché alla data di presentazione della domanda siano costituite e iscritte al registro delle imprese e che la sede dell'investimento sia ubicata in uno dei comuni del cratere sismico.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

I programmi di investimento debbono:

- riguardare unità produttive ubicate in uno dei comuni del cratere;
- prevedere spese ammissibili complessiva tra un **minimo di € 20.000,00 ed un massimo di € 1.500.000,00**;
- essere realizzati entro 18 mesi dalla data di adozione delle agevolazioni concesse.

TIPOLOGIA DI COSTI AMMISSIBILI

- a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
- b. le opere murarie ed assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa¹;
- d. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- f. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo quali:
 - i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione);
 - i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;
 - i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale

TERMINI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei **Regolamenti de minimis**, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in caso di opzione dei **Regolamenti di esenzione**, a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.

¹ Sono ricompresi gli autoveicoli targati ad uso non promiscuo, in quanto strettamente necessari e funzionali alla attività di impresa

DURATA

Il programma di investimento deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data di azione del provvedimento regionale di concessione dell'agevolazione.

PROROGA

Può essere concessa una sola proroga per un periodo non superiore a 3 mesi per imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto (in conto capitale) commisurato alle spese ammissibili del Programma di investimento secondo quanto segue:

- REGIME DE MINIMIS

REGIME DI AIUTO APPLICABILE	TIPOLOGIA DELLE SPESE	Massimale	Intensità aiuto		
			Micro e Piccole Imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Regime de minimis Regolamento (UE) n. 1407/2013	tutte	200.000,00	50%	50%	50%

- REGIME DI ESENZIONE

REGIME DI AIUTO APPLICABILE	TIPOLOGIA DELLE SPESE	Intensità aiuto		
		Micro e Piccole Imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17 reg. (UE) 651/2014)	Da lettera a) a lettera e)	20%	10%	-
Aiuti a finalità regionale agli investimenti (articolo 14 reg. (UE) 651/2014) – limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c	Da lettera a) a lettera e)	30%	20%	10%
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (articolo 28 reg. (UE) 651/2014)	Lettere f) Alinea 1 e 2	50%	50%	
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza articolo 18 reg. (UE) 651/2014)	Lettera f) Alinea 3	50%	50%	

CUMULO DEGLI AIUTI

Le agevolazioni previste sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili ai sensi di altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art.107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei **Regolamenti de minimis**, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

Fatto salvo, il DIVIETO, di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano quantificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art.107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.